



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”, che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante “*Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante “*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*”;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto*” ed in particolare, l’articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA*”;



VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante *“Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A. e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

VISTA la nota del 8 giugno 2020, prot. CS/062020/012, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/42557, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno integrato l'istanza, inviando la nota protocollo DIR. 261/2020 del 5 giugno 2020, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. (di seguito anche AMI), con riferimento alla scadenza del termine previsto per gli interventi di cui ai punti 1, 2, e 5 della prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, ha trasmesso i nuovi cronoprogrammi relativi all'attuazione della prescrizione n. UA11, nonché la valutazione, redatta dal Politecnico di Torino, degli effetti ambientali connessi al differimento al 31 dicembre 2020 del completamento degli impianti di trattamento dei reflui di cokeria e degli altoforni (punti 1 e 2 della UA11), con termine originariamente previsto al 30 giugno 2020, e dell'adeguamento dell'impianto di trattamento presso la zincatura e l'elettrozincatura (punto 5 della UA11), con termine originariamente previsto al 10 novembre 2020;



VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/47434 del 22 giugno 2020, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 17 giugno 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

DATO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alle modifiche dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, ha registrato *“la mancata partecipazione della Regione Puglia, il dissenso non motivato espresso dalla Provincia di Taranto all'accoglimento dell'istanza, il dissenso non motivato espresso dal Comune di Taranto all'accoglimento dell'istanza e l'assenso del Comune di Statte subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni proposte dalle Commissioni ministeriali:*

- 1. il Gestore al termine di ciascun mese di luglio, agosto e settembre 2020 dovrà trasmettere, per il tramite dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., una relazione in merito all'avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori, garantendo la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali), punti 1, 2 e 5 entro il 31/12/2020;*
- 2. il Gestore dovrà, inoltre, riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nei cronoprogrammi trasmessi con nota del 5/6/2020, prot. DIR. 261/2020. Tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA 2012;*
- 3. nei report mensili, fino al mese di dicembre 2020, deve essere acquisito mensilmente in tempi congrui il consuntivo della produzione del mese precedente;*
- 4. il Gestore entro il 31 dicembre 2020 deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto degli ulteriori valori limite di emissione riportati in allegato II al DPCM del 29/9/2017 e oggetto della presente Conferenza.*

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente dalla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili all'emergenza Covid19, come diffusamente argomentato nelle istanze sopraindicate e negli interventi dei Commissari straordinari e del rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. in sede di Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che le norme emanate per l'emergenza sanitaria connessa al Covid-19 hanno previsto un periodo di sospensione di circa 82 giorni, il che determinerebbe un differimento alla fine di settembre 2020 del termine fissato al 30 giugno 2020 per l'attuazione della prescrizione n. UA11, ai punti 1 e 2, e un differimento coerente con la richiesta del proponente, 31 dicembre 2020, del termine fissato al 10 novembre 2020 per l'attuazione della prescrizione n. UA11, punto 5;

CONSIDERATO che dal verbale risulta che in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante di ArcelorMittal Italia S.p.A. ha dichiarato che *“Il termine di realizzazione (al netto dei tempi di commissioning) è previsto al 3 novembre 2020 per l'area cokeria, per l'area altoforno è previsto il 30 novembre, per la laminazione il 20 novembre. In sostanza le attività realizzative dovrebbero essere concluse a novembre, e a dicembre residuerebbero solo attività di messa a punto.”;*



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. 2 | 15 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 9 | 8

CONSIDERATO che, alla luce di quanto prospettato dal Gestore in merito alla conclusione entro novembre 2020 delle attività realizzative degli interventi (3 novembre 2020 per l'area cokeria, 30 novembre per l'area altoforno e 20 novembre per la laminazione), il differimento richiesto, al netto della sospensione prevista dalla norma a seguito della emergenza sanitaria connessa al Covid-19, risulta essere di circa un mese per l'intervento in area cokeria, di circa due mesi per l'intervento in area altoforno e coerente col periodo di sospensione previsto dalla norma per l'emergenza COVID-19 per l'intervento in area laminazione;

CONSIDERATO che dal verbale della predetta riunione della Conferenza di Servizi emerge che gli organi tecnici (ISPRA, ASL, Commissione tecnica VIA-VAS, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Vigili del fuoco) hanno ritenuto fondata l'istanza di differimento, confermando sia le motivazioni poste alla base dell'istanza medesima, riconducibili al lock-down e alle successive nuove e più gravose regole per garantire la sicurezza delle lavorazioni determinate dall'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, che la congruità dei cronoprogrammi proposti, ritenuti coerenti con i tempi tecnici necessari a realizzare gli interventi nel rispetto delle attuali regole e condizioni;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi;

CONSIDERATO, a tale ultimo riguardo, che il Gestore ha prodotto la relazione "Valutazione effetti ambientali realizzazione prescrizione UA11 a fine 2020", redatta dal Politecnico di Torino con l'obiettivo di valutare gli effetti ambientali del differimento al 31 dicembre 2020 del termine richiesto per il completamento dei nuovi impianti di trattamento dei reflui di cokeria e dei reflui di altoforni, di cui ai punti 1 e 2 della prescrizione UA11, rispetto alla data del 30 giugno 2020 prevista dal DPCM 2017, e per l'adeguamento dell'impianto di trattamento in area laminazione, con termine originariamente previsto al 10 novembre 2020, mediante un confronto dei flussi di massa degli inquinanti stimati sia con riferimento all'attuale assetto impiantistico e produttivo (con riferimento all'esercizio del 2019) che con riferimento ai valori massimi autorizzati, ossia a valori di concentrazione pari ai nuovi VLE e a volumi scaricati associabili alla produzione massima autorizzata di 6.000.000 t di acciaio;

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della riunione, le Commissioni VIA-VAS e AIA-IPPC, tenuto conto delle valutazioni del Politecnico di Torino, hanno individuato specifiche condizioni aggiuntive per garantire che la concessione del differimento dei termini richiesto non determini effetti ambientali significativi;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che "All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."



CONSIDERATO che la Regione Puglia, ancorché regolarmente convocata, non ha partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alla riunione della Conferenza di Servizi del 17 giugno 2020;

CONSIDERATO altresì, che la stessa Regione Puglia, con nota del 17 giugno 2020, protocollo 7297, recante in allegato la nota di Arpa Puglia del 17 giugno 2020, protocollo 7288, acquisita peraltro solo successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 17 giugno 2020, ha trasmesso il proprio parere che conclude ritenendo che il suo dissenso al differimento richiesto “è superabile a condizione che sia garantito, nel periodo transitorio oggetto di richiesta di proroga, il rispetto dei valori limite in termini di flusso di massa attraverso la limitazione dei volumi di scarico o, in altri termini, definendo il regime produttivo che consenta la conformità ai limiti introdotti con il DPCM 29 settembre 2017, e comunque non oltre i termini temporali già concessi dal Ministero per la prescrizione n. 6, con DM 115 del 29/05/2020”;

PRESO ATTO del parere negativo espresso dal partecipante alla predetta Conferenza di Servizi in rappresentanza della Provincia di Taranto, non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Taranto, con nota del 16 giugno 2020, protocollo 66690, acquisita il 16 giugno, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/42557 e allegata al verbale della riunione della Conferenza del 17 giugno 2020, ha trasmesso il proprio parere, che conclude facendo “*espressa riserva di parere favorevole all'accoglimento dell'istanza avanzata dal Gestore, a condizione che:*

- *sia acquisita la valutazione positiva, con le eventuali prescrizioni del caso, da parte soggetti preposti in ordine sia alla verifica della sussistenza degli elementi tecnici fondanti la richiesta e sia in relazione alla verifica dei possibili effetti di natura ambientale ad essa riconducibili (ISPRA, Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS);*
- *sia stabilita la data effettiva di ripresa dei cantieri ed indicata in sede di Conferenza di servizi oggetto della richiesta;*
- *sia dato un riscontro mensile in ordine al rispetto delle tempistiche previste dal nuovo cronoprogramma depositato dal gestore.”;*

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Taranto, con nota del 17 giugno 2020, protocollo 67053, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/45721, ha ribadito il parere negativo espresso in sede di Conferenza, anch'esso non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento, oltre che non in linea con il parere trasmesso dallo stesso con nota del 16 giugno 2020;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Statte, alla luce degli elementi tecnici acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza alle condizioni proposte dalle Commissioni ministeriali;

VISTA la nota del 25 giugno 2020, protocollo CS/062020/028, acquisita il 26 giugno 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/49009, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno ulteriormente specificato l'istanza inviando la nota di pari data, protocollo Dir. 292/2020, con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. comunica che la produzione di acciaio consuntivata al 31 maggio 2020 è pari a 1.535.230 t di acciaio, riportando, altresì, in allegato un documento, redatto dalla Società incaricata per la realizzazione



dell'intervento previsto per l'area altoforno dalla prescrizione n. UA11, che descrive quali siano stati gli effetti dell'emergenza sanitaria, e delle conseguenti mutate condizioni di lavoro nei cantieri, sulle tempistiche di realizzazione delle opere previste;

PRESO ATTO dell'imminente scadenza del termine del 30 giugno 2020 previsto per la realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 2 della prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(ID 90/10728 - Prescrizione n. UA11 "Scarichi parziali industriali")

1. Gli interventi previsti dalla prescrizione n. UA11 del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 devono essere realizzati nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, come successivamente integrata con nota dell'8 giugno 2020, prot. CS/062020/012, entro il termine del 30 novembre 2020 ed essere tempestivamente sottoposti a collaudo finale e messi a regime nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- a) il Gestore al termine di ciascun mese di luglio, agosto e settembre 2020 deve trasmettere all'Autorità competente, per il tramite dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., una relazione in merito all'avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori, garantendo la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali), punti 1, 2 e 5, entro il 30 novembre 2020, escluse le attività per la messa a regime, per i vari test e per il collaudo finale;
- b) il Gestore deve, inoltre, riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nei cronoprogrammi trasmessi con nota del 5 giugno 2020, protocollo DIR. 261/2020. Tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA 2012;
- c) entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale del Ministero, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente, per il tramite dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., il consuntivo della produzione relativo al mese di giugno 2020. Inoltre, a partire dal mese di luglio e fino al mese di dicembre 2020, il Gestore deve trasmettere mensilmente in tempi congrui il consuntivo della produzione del mese precedente;
- d) il Gestore, entro il 31 dicembre 2020, deve sottoporre a collaudo finale e mettere a regime gli impianti relativi agli interventi di cui al presente articolo ed adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di garantire il rispetto, a partire dal 1 gennaio 2021, dei valori limite di emissione previsti, in allegato II al DPCM del 29/9/2017, per alcuni parametri agli scarichi 1AI, 6 AI, 8AI e 27 AI.
- e) il Gestore, a partire dal mese di luglio e fino al 31 dicembre 2020, deve effettuare mensilmente, ai fini solo conoscitivi e con le modalità previste dalla norma, campagne di monitoraggio di 10 giorni delle emissioni di BOD₅ e SCN- allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della cokeria (scarico 1AI).



Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore ed è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roma,



Sergio Costa

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "Sergio Costa" printed above it.